COMUNE DI MASSAROSA
Provincia di Lucca

SERVIZIO AMBIENTE

REGOLAMENTO VERDE PUBBLICO E PRIVATO
DEL COMUNE DI MASSAROSA

A cura del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio – collaborazione Dott.ssa Agronomo Maria Vannucci
Variante anno 2023 a cura del Servizio Ambiente

COMUNE DI MASSAROSA

Provincia di Lucca

SERVIZIO AMBIENTE

Indice

Art. 1: Finalità
Art. 2: Oggetto e ambito di applicazione
Art. 3: Manutenzione patrimonio verde pubblico e privato
Art. 4: Autorizzazioni e ordinanze
Art. 5: Rilascio autorizzazione
Art. 5 bis: Autorizzazione per abbattimento urgente
Art. 6: Specie non soggette ad autorizzazione
Art. 7: Specie soggette ad autorizzazioni particolari
Art. 8: Tutela del verde pubblico
Art. 8.1:Lavori su aree a verde pubblico
Art. 8.2: Svolgimento di manifestazioni e attività
Art. 9: Regolamentazione degli scavi in prossimità di alberature pubbliche
Art. 10: Nuove piantumazioni e sostituzione alberi abbattuti
Art. 11: Difesa Fitosanitaria
Art. 12: Progetti natura e piantumazioni
Art. 13: Il cittadino e le associazioni
Art. 14: Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde
Art. 15:Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi
Art. 16: Vincolo idrogeologico
Art. 17: Divieti e prescrizioni
Art. 18: Prevenzione incendi boschivi
Art. 19: Abbruciamento residui vegetali
Art. 20: Aree e terreni incolti
Art. 21: Vegetazione sporgente su viabilità pubblica
Art. 22: Catasto del verde pubblico
Art. 23: Stima danni e sinistri
Art. 24: Sanzioni
Art. 25: Norme di rinvio
Art. 26: Vigilanza

Allegato "A": specie da reimpianto
Allegato "B" : specie da non reimpiantare

Art. 1

FINALITÀ

Il presente regolamento si pone le seguenti finalità:

- Tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
- Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione.
- Favorire e regolare gli usi delle aree verdi del territorio comunale in modo che siano compatibili con le risorse naturali presenti.
- Indicare le modalità di intervento sul verde e sul territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio verde esistente, alla connessione fra aree verdi in modo da favorire la circolazione delle specie e la biodiversità.
- Diffondere la cultura del verde attraverso la sensibilizzazione e l'informazione del cittadino.

Art. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è atto a disciplinare gli interventi che riguardano il patrimonio ambientale del verde sia pubblico che privato.

Lo stesso verrà applicato su tutto il territorio comunale unitamente alle disposizioni specifiche che disciplinano le diverse zone e ai vincoli alle quali queste ultime possono essere soggette.

Tra le diverse zone soggette a vincoli particolari si elencano:

- aree soggette all'Ente Parco Regionale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli;
- aree soggette a vincoli individuate negli strumenti urbanistici e regolamenti comunali;
- aree soggette a vincoli monumentali e paesaggistici secondo il Dlgs 42/2004;
- aree boschive soggette alla legge Forestale LR 39/2000 (modifiche) e Regolamento Forestale della Regione Toscana n. 48 del 8/08/2003.

L'individuazione specifica delle suddette aree è possibile consultando gli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

MANUTENZIONE PATRIMONIO VERDE PUBBLICO E PRIVATO

La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico è assegnata all'Ufficio competente e viene effettuata attraverso l'utilizzo del personale comunale e/o mediante incarichi a ditte esterne. L'Amministrazione Comunale, in considerazione delle aree su cui deve/intende intervenire, dovrà provvedere a richiedere le autorizzazioni agli Uffici e/o Enti sovraordinati competenti, secondo le disposizioni del presente regolamento nonché in base a quanto stabilito da altre normative specifiche vigenti.

Gli interventi di abbattimento e di potatura da parte di privati nelle aree di rispettiva proprietà sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente nei casi individuati dal successivo art. 4.

L'Ufficio Protezione Civile in collaborazione diretta con i tecnici dell'Ufficio Manutenzioni ed il Comando di Polizia Municipale emette ordinanze nella gestione del verde privato nei casi in cui lo stesso si trovi in condizioni tali da mettere in pericolo l'incolumità di persone e cose e l'Ufficio ambiente per motivi di decoro pubblico.

Art. 4

AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE

Sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente gli interventi di abbattimenti e potature da parte di privati nelle proprie aree nei seguenti casi:

1. sempre nel caso di abbattimento di piante ad alto fusto (si intendono piante di altezza superiore a 3 metri) ad esclusione dei casi previsti al successivo art. 6;
2. nel caso delle potature solo se si tratta di potature che vanno ad intaccare il portamento della pianta (ad esempio capitozzature) e su specie soggette/tutelate da qualche vincolo (vincolo monumentale, paesaggistico e altro) o di particolare pregio (individuate nell'apposito censimento che verrà redatto in attuazione del presente regolamento).

L'istanza di autorizzazione all'abbattimento o alla potatura da parte dei cittadini dovrà essere inoltrata all'Ufficio Ambiente compilando l'apposito modello corredato da marca da bollo. L'istanza dovrà riportare nel dettaglio la tipologia di intervento previsto, le motivazioni e la sua durata. Nel caso in cui l'area in questione ricadesse in qualche zona soggetta a vincolo (paesaggistico,

idrogeologico, Ente parco, etc.) l'Ufficio si attiverà per contattare le autorità competenti quali l' Ufficio Edilizia Privata, Soprintendenza, Forestale e quant'altro di dovere, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie. In caso di insufficiente documentazione possono essere richiesti all'interessato ulteriori integrazioni e/o approfondimenti.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:

- rilievo fotografico della/e alberatura/e soggetta all'intervento;
- planimetria con individuazione dell'area di intervento;
- eventuale proposta di risistemazione dell'area con specifica delle specie che si intende ripiantumare.

Nel caso in cui, per motivi di somma urgenza dovuti a situazioni di rischio per la pubblica incolumità di persone e/o cose, sia stata emessa apposita ordinanza motivata, la stessa ordinanza sostituisce ogni altra autorizzazione e fissa i termini di attuazione dei lavori.

Art. 5
RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'Ufficio Ambiente valuterà attraverso i propri tecnici l'istanza di autorizzazione all'abbattimento o ad altri tipi di intervento a carico delle alberature, sulla base delle seguenti priorità:

- rischi per l'incolumità pubblica in base allo stato fitosanitario della pianta, alla sua crescita (rapporto tra apparato radicale/chioma), stato di inclinazione del fusto, condizione dell'apparato radicale.

Secondariamente saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

- presenza di danni gravi per fabbricati (dovuti ad apparati radicali mal sviluppati, posizione del fusto e della chioma);
- presenza di danni gravi per infrastrutture;
- ostacolo al normale deflusso delle acque;
- situazioni di malsania derivanti dalla presenza delle piante per le abitazioni circostanti;
- condizioni di rischio per la stabilità dei terreni;

– non conformità rispetto alle distanze previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dai regolamenti comunali.

Non sono considerate cause determinanti per l'abbattimento, salvo casi particolari opportunamente documentati:

- la caduta del fogliame, frutti o rami;
- l'ombreggiamento dei fabbricati, strutture o pertinenze;
- le modifiche dettate dal gusto estetico;
- la presenza nelle vicinanze di persone affette da allergie o patologie la cui gravità non sia adeguatamente documentata dal punto di vista clinico.

Le istanze di abbattimento saranno assoggettate al controllo a campione in base alla percentuale determinata dalla Giunta comunale. Nelle more di tale determinazione saranno assoggettate a controllo nella loro totalità.

Le autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Ambiente a seguito di istanze di abbattimento di piante ad alto fusto avanzate da soggetti privati, saranno accompagnate dall'obbligo di reimpianto.

Più specificatamente gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con piante appartenenti a specie che ben si adattino alla zona e al contesto ambientale (preferibilmente specie autoctone), in numero non superiore rispetto a quelle abbattute e delle quali lo stesso Ufficio competente al rilascio provvederà a specificarne la specie, le dimensioni e i tempi massimi per il nuovo impianto, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

La deroga al reimpianto sarà concessa, motivandola, nel nulla osta rilasciato per l'abbattimento, sulla base dell'istruttoria del tecnico incaricato che nel caso in cui, per le condizioni del terreno e degli spazi a disposizione, non sia possibile impiantare specie ad alto fusto, potrà suggerire soluzioni alternative.

La suddetta autorizzazione con le specifiche del caso sarà trasmessa dallo stesso Ufficio Ambiente al Comando della Polizia Municipale per il controllo del rispetto delle prescrizioni ivi contenute, compreso l'obbligo di reimpianto.

I lavori di abbattimento e/o potatura soggetti ad autorizzazione saranno realizzabili solo conseguentemente al rilascio di tutti i nulla-osta necessari.

Anche gli interventi di abbattimento di alberature contestuali ad interventi edilizi dovranno essere corredati da apposito nulla-osta dell'Ufficio Ambiente ed accompagnati da specifici progetti di reimpianto e sistemazione degli spazi a verde.

Nel caso in cui le operazioni di taglio e/o potatura vadano ad interferire con la viabilità e/o le strutture di reti pubbliche (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, etc.) o private poste nelle immediate vicinanze, il richiedente dovrà provvedere a chiedere tutte le autorizzazioni del caso.

L'autorizzazione o il diniego verrà rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta; dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte dell'Ente, si potrà procedere all'abbattimento in quanto gli interventi si intenderanno favorevolmente assentiti. Per gli alberi ubicati in zona a vincolo paesaggistico il richiedente dovrà allegare all'istanza di autorizzazione all'abbattimento l'autorizzazione paesaggistica se e in quanto dovuta. .

Art. 5 bis

AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO URGENTE

Si intende per abbattimento urgente, la necessaria eliminazione in tempi rapidissimi di un esemplare arboreo che sia nelle imminenti condizioni di schianto o sia causa di particolari condizioni di rischio.

Tale autorizzazione sarà concessa solamente per casi particolari, ovvero casi in cui la pianta manifesti reali ed eclatanti possibilità di cadere al suolo, sia a causa di eventi biotici che interessino una elevata porzione degli organi vegetali (per esempio marciumi interni ai tessuti legnosi, con evidenti sintomi anche all'esterno degli organi interessati) e che si aggravino velocemente, sia che per eventi abiotici (ad esempio danneggiamenti da fulmini, improvvise inclinazione dei fusti per cedimenti dell'apparato radicale o per eventi climatici improvvisi e non prevedibili) che abbiano causato un repentino deperimento della pianta o la morte della stessa.

Nel caso in cui sia necessario procedere ad un abbattimento urgente, il proprietario della pianta dovrà inviare al Comune una comunicazione mediante PEC o consegna diretta all'Ufficio protocollo nella quale dovrà specificare il luogo in cui si trova la pianta da abbattere, in quanto ad imminente rischio di caduta,

Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico la stessa comunicazione dovrà essere inviata anche alla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per i Beni Architettonici e Paesaggio di Lucca e Massa Carrara, se e in quanto l'abbattimento è soggetto a rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Alla comunicazione sopra indicata dovrà seguire, entro i tre giorni lavorativi successivi, la consegna presso l'ufficio competente della seguente documentazione:

- relazione nella quale vengono evidenziate le cause che hanno determinato la necessità di procedere in tempi ristretti all'abbattimento di uno o più esemplari arborei;
- esaustiva documentazione fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta;
- relazione fitosanitaria redatta e sottoscritta da un tecnico competente nel caso che la pianta sia da abbattere per cause biotiche.

Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità il proprietario, entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione di avvenuto abbattimento urgente, dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico competente. In tal caso il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale.

Nel caso in cui non emergano fattori comprovanti la reale situazione di rischio, l'Ufficio Ambiente considererà l'abbattimento effettuato, alla pari di un abbattimento eseguito senza le necessarie autorizzazioni e, pertanto, saranno applicate dalla Polizia Municipale le sanzioni amministrative previste.

A seguito della presentazione della documentazione tecnica sopra illustrata secondo le varie casistiche e dei pareri e/o nulla osta comunque denominati di competenza di altri Enti, l'Ufficio Ambiente provvederà entro 30 giorni al rilascio dell'autorizzazione specificando, tra l'altro, le prescrizioni per il reimpianto.

Art. 6
SPECIE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi, purché non ricadenti in aree vincolate, che riguardino:

- piante fruttifere di interesse agrario (albicocchi, peschi, meli, etc.);
- impianti arborei artificiali con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- arbusti o giovani alberi di altezza inferiore a 3 metri;
- piante infestanti.

Inoltre non sono soggetti ad autorizzazione i tagli di potatura ordinaria e potatura di rimonda delle parti secche purché svolte nel giusto periodo di potatura e senza intaccare l'equilibrio e la forma della pianta.

Nel caso degli olivi, pur essendo considerata specie di interesse agrario, nell'eventualità che l'abbattimento e/o la potatura vada ad intaccare le caratteristiche tipiche degli oliveti della zona con interventi invasivi, l'interessato è tenuto ad inoltrare richiesta regolare di autorizzazione e a comunicare il tipo di intervento.

Art. 7
SPECIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI

Le attività relative all'abbattimento e/o potatura delle piante di platano, nonché lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del D.M. 17.04.98 e relativa Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. 33686.D2.G, nonché delle successive direttive regionali emesse dall'ARPAT, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.

Per quanto riguarda gli alberi individuati come di particolare pregio nell'apposito censimento, e quindi di interesse collettivo, questi non possono essere in nessun modo abbattuti ad eccezione di interventi straordinari ed eccezionali.

L'aggiunta di nuove piante nella lista di quelle monumentali di interesse comunale potrà inoltre essere proposta da ogni cittadino mediante apposita richiesta con l'indicazione descrittiva e fotografica dell'esemplare arboreo (essenza, età presunta, dimensioni, caratteristiche particolari, etc.) e dei motivi che ne suggeriscono la salvaguardia.

Art.8

TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Tutti gli interventi eseguiti su aree a verde pubblico devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

A tutela delle alberature si considerano danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e quindi sanzionabili.

È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione in particolare:

-il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili, etc.) nelle aree di pertinenza delle piante;

- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;

- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;

- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;

- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;

- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;

- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;

- il taglio del fusto degli alberi con trincia durante lo sfalcio dei cigli stradali.

Art. 8.1

LAVORI SU AREE A VERDE PUBBLICO PER POSA IN OPERA NUOVA IMPIANTISTICA

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata in aree a verde pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, etc.), per la realizzazione di nuove infrastrutture, etc., devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale; a tale scopo i

richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; dovranno inoltre prestare garanzia del corretto ripristino dei luoghi mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

L'importo della garanzia sarà di Euro 2.500 più Euro 2 ogni mq di area a verde occupata o soggetta al relativo traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Sono fatti salvi gli oneri dovuti dal richiedente per la costituzione di servitù ed ogni altro onere dovuto per l'uso del suolo pubblico.

Alla conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata in forma scritta, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati; il gestore provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali il gestore provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sul soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori .

I lavori di ripristino eseguiti dall' A.C. verranno contabilizzati in base al prezziario Assoverde con una maggiorazione del 20%. Durante l'occupazione il richiedente rimane completamente responsabile delle aree occupate dal cantiere.

Art. 8.2

SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ

1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.

2. Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

3. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione Comunale, previo parere vincolante del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:

- assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comi-

zi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.

4. Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);
- l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati etc.) come indicato dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio nel parere vincolante;
- l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno, etc.) e utilizzati per il trasporto collettivo;
- l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
- la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
- la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;
- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente;

5. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate. In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, la Giunta Comunale può autorizzare, con apposito provvedimento deliberativo, eventuali deroghe a tale comma, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dall'Ufficio competente .

6. I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo. L'Ufficio competente, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.

7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

8. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti

l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.

9. A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare polizza fidejussoria di importo di volta in volta stabilito dall'A.C. in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione. L'importo della cauzione è determinato in base a parametri tecnico-agronomici.

10. Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, ai sensi dell'articolo14 del vigente Capitolato Generale degli Appalti Municipali. La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

11. La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.

12. Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.

13. I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda preposta o che sono situati ai margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.

14. Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

15. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine del Comune, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.

16. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.
17. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
18. Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.

Art.9

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI IN PROSSIMITA' DI ALBERATURE PUBBLICHE

Gli scavi in prossimità di alberi pubblici, da parte di privati o di ditte incaricate a vario titolo dall'A.C., dovranno essere comunicati almeno 7 giorni prima all'Ufficio Ambiente precisando il tipo di intervento.

Tale ufficio provvederà a effettuare un sopralluogo e ad emanare gli atti necessari tenuto conto che la distanza minima dello scavo dalla base del fusto non potrà essere comunque inferiore a 3 metri per le piante ad alto fusto e 1,5 metri per gli arbusti.

Le distanze minime possono variare se l'Ufficio competente, in base alla richiesta allegata, ritiene che l'intervento sia indispensabile e possa essere effettuato con apposite accortezze quali lo scavo manuale e quant'altro per intaccare il meno possibile l'apparato radicale.

Gli scavi in prossimità delle alberature, salvo deroghe, non possono comunque essere eseguiti nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre e debbono essere richiusi al massimo entro 7 giorni.

Non sono ammesse pavimentazioni impermeabili eseguite fino al piede della pianta: dovrà essere lasciata un'area di rispetto con raggio di almeno 100 cm per gli alberi e 50 cm per gli arbusti in modo che il terreno sia in grado di assorbire le acque piovane e di assicurare tutto ciò che è necessario per lo sviluppo della pianta.

Art.10

NUOVE PIANTUMAZIONI E SOSTITUZIONE ALBERI ABBATTUTI

Per i nuovi impianti è consigliabile l'utilizzo di specie autoctone per la cui individuazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rimanda all'elenco riportato in allegato (All. A), tenendo presente che comunque sono da escludere le specie individuate nell'allegato B e, per le sostituzioni di alberi abbattuti, anche le essenze aromatiche e officinali.

Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, l'utilizzo di specie diverse da quelle individuate nell'allegato B, sarà soggetto ad un parere preventivo dell'Ufficio Ambiente.

I nuovi impianti sono regolati, per quanto riguarda le distanze dai confini, dai D.lgs n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e degli artt. 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899 del Codice Civile.

10.1. Parcheggi

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia pubblici che privati, o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, di superficie complessiva superiore a mq 200 deve essere prevista la sistemazione a verde di una parte dell'area complessiva occupata dal parcheggio. Indipendentemente dalla superficie, nelle zone con particolari caratteristiche (zone collinari, di pregio paesaggistico, etc.), l'applicazione di tale disposizione dovrà essere valutata sulla base dell'analisi del contesto.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- piante femminili di pioppi e salici (*Populus* sp.pl. e *Salix* sp.pl.);
- oleandro (*Nerium oleander*);
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

10.2. Verde realizzato a scomputo di oneri di urbanizzazione

La realizzazione di opere a verde pubblico (aree a verde pubblico, verde elementare, parcheggi o viali alberati etc.) a scomputo di oneri di urbanizzazione o comunque inserite nell'ambito di piani edilizi che ne prevedano la cessione all'Ente a qualsiasi titolo ovvero individuino l'utilizzo pubblico di aree a verde, è subordinata alla realizzazione di un progetto di sistemazione del verde in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti - irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ect., nonché viabilità, passi carrai e utenze, aeree e sotterranee, attigui all'area di intervento);
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde ed eventuale piano di diradamento delle alberature;
- eventuale piano di tutela del verde esistente.

Il soggetto realizzatore dovrà comunque garantire un periodo di attecchimento (minimo 1 anno vegetativo), in particolare per le specie ad alto fusto, eventualmente depositando a tal fine adeguata fideiussione nel caso in cui la presa in consegna da parte dell'A.C. delle aree cedute avvenga prima che tale termine sia decorso.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree ricadenti in zone di particolare valore paesistico (quali ad esempio aree protette), nonché tenere conto delle esigenze del territorio e prevedere una corretta destinazione d'uso delle aree verdi.

Art. 11
DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro i parassiti dovranno esser privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
La prevenzione dovrà essere effettuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, etc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile corrispondenti alle seguenti caratteristiche:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di citotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti: DPR 3/8/1968 n. 1255, D.M. 6/3/1978, D.M. 31/8/1979, D.M. 20/7 1980; DPR n. 223/1988; DLgs 194/95;

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, etc.), adottando ogni accorgimento tale da evitare la dispersione del prodotto nelle proprietà limitrofe.
In relazione al prodotto impiegato può essere necessario limitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori. E' comunque sempre opportuno effettuare i trattamenti per quanto possibile nelle ore di minor transito di mezzi e persone.

Art. 12

PROGETTI NATURA E PIANTUMAZIONI

Potranno essere autorizzati progetti naturalistici atti a migliorare le condizioni di alcune aree a verde pubbliche, realizzati da scuole o associazioni in collaborazione con l'Ufficio Ambiente. Alcuni degli elementi caratterizzanti tali progetti sono di seguito elencati:

- piantumazione di nuove specie di piante ad alto fusto, arbusti o fiori
- piccola manutenzione in collaborazione con i giardinieri comunali
- realizzazione di piccole opere naturalistiche in legno
- recupero di piante come ad esempio gli alberi di Natale etc.

Potranno altresì essere donati da parte di soggetti privati essenze arbustive e/o arboree e/o floreali per valorizzare alcune aree verdi del Comune.

Art. 13

IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.
2. L'A.C. promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

Art. 14

SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

3. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, etc.), mediante comunicati stampa ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Art. 15

AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

L'A.C. può concedere a privati, società, cooperative, associazioni, istituti o forme di volontariato organizzato e riconosciuto la gestione di aree a verde pubblico allo scopo di migliorare la qualità e/o ridurre i costi della gestione.
La cessione della gestione di aree verdi pubbliche a tempo viene regolata da apposita convenzione sottoscritta tra le parti.
Qualora sussistano le condizioni di attuazione, l'interesse pubblico e la convenienza economica l'Ufficio può accogliere donazioni di piante da privati da destinarsi a verde pubblico provvedendo al trapianto degli esemplari.

Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
Ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute all'Ente a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.
Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni predisposte dall'Amministrazione Comunale.

Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

Art. 16
VINCOLO IDROGEOLOGICO

Ai sensi della legge regionale 2 gennaio 2003 n. 1 e dell'art. 42 L. 39/2000, a far data dal 1 gennaio 2004 le competenze per il rilascio delle autorizzazioni connesse al vincolo idrogeologico sono state trasferite dalla Provincia al Comune ed in particolare viene rilasciata dal Comune per:

a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico - agraria e idraulico – forestale degli stessi.

Il Comune potrà delegare lo svolgimento di tali funzioni ad altri Enti sovracomunali e non, con particolari competenze in materia, mediante la stipula di apposite Convenzioni.
Rimane di competenza dell'Ente di riferimento la disciplina del taglio boschivo fatte salve le normative di tempo in tempo vigenti.

Art. 17

DIVIETI E PRESCRIZIONI

16.1. Nelle aree a verde pubblico è tassativamente vietato:

1. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati.
2. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive etc.) può essere autorizzata dal Comune e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico.
3. La messa a dimora di piante in assenza di autorizzazione e l'introduzione di animali selvatici.
4. Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi.
5. Provocare danni a strutture e infrastrutture.
6. Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua.
7. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare danni a persone e/o animali.
8. Lo spreco dell'acqua, l'utilizzo della stessa per il lavaggio di autoveicoli o per usi diversi da quelli strettamente individuati per le fontane pubbliche, il danneggiamento di queste ultime nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti, oggetti solidi o liquidi.
9. L'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere.
10. E' altresì vietato anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato.
11. Usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 10° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.
12. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate se e in quanto presenti, la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.
13. Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.

14. Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni.

15. Praticare sport quali calcio, pallavolo, tennis, basket, etc. al di fuori delle aree appositamente adibite.

16. Abbandonare rifiuti di qualunque tipo al di fuori degli appositi contenitori.

17. Danneggiare o fare uso improprio delle attrezzature di arredo urbano, giochi, recinzioni, percorsi sportivi, aree per la sosta, etc..

18. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'A.C. la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

a) motocarrozzelle per il trasporto di disabili;

b) mezzi di soccorso;

c) mezzi di vigilanza in servizio;

d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;

e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;

f) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;

3. In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

16.3. Biciclette e velocipedi

1. Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

16.4. Aree destinate ai cani

1. In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola, secondo le modalità previste dal Regolamento di Polizia Urbana.
2. Con apposita segnaletica sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.
4. In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi.
5. È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti.
6. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
7. Per eventuali sanzione occorre far riferimento ai Regolamenti Comunali esistenti.

Art. 18
PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

La disciplina per la prevenzione degli incendi boschivi fa riferimento, oltre che alla L.R. 39/2000 (Legge Forestale della Toscana), a quanto riportato all'interno del D.P.G.R. 08.08.2003 n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana) e successive modifiche introdotte con D.P.G.R. 05.05.2015 n. 53/R, dove vengono individuate le aree soggette alle norme di prevenzione degli incendi boschivi (art. 59) nonché il periodo più a rischio, generalmente compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, ma che la competente struttura regionale, con atto dirigenziale, può variare, anche per singolo Comune dandone comunicazione ai Comuni interessati (art. 61). Per quanto concerne l'abbruciamento di residui vegetali ci si riporta al dettato di cui all'art. 66 comma 4 e 5 del D.P.G.R. 8.8.2003 n. 48/R e s.m.i.

Inoltre si fa riferimento al Regio Decreto del 18 giugnop 1931 n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”.

Art. 19

ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

Fatte salve le disposizioni di cui al sopra citato art. 18, l’abbruciamento dei residui vegetali deve essere eseguito adottando le seguenti cautele ed indicazioni:

- a distanze oltre i 50 m dall’abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dai boschi, dai mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materia combustibile;
- deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti al fine del reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti;
- sotto custodia fino a che non è completamente spento;
- in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale.

Nei casi in cui è consentito l’abbruciamento dovrà comunque essere effettuato realizzando piccoli cumuli circoscritti e di altezza massima di 1,5 metri e di un diametro massimo di 2,5 metri.

L’abbruciamento potrà avvenire previa comunicazione all’Ufficio del Cittadino mediante l’apposito modello debitamente compilato in ogni sua parte, da recapitarsi al suddetto ufficio comunale.

L’Amministrazione, tuttavia, eseguiti gli opportuni accertamenti ed esperite le necessarie verifiche, si riserva la facoltà di negare l’abbruciamento qualora sussistono pericoli per l’incolumità di persone e/o cose.

Art. 20

AREE E TERRENI INCOLTI

È fatto obbligo ad enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o gestori a qualsiasi titolo, di terreni edificati e non in centro abitato; terreni prospicienti proprietà pubbliche (in particolare strade comunali e vicinali di interesse pubblico) per fasce di almeno 5 metri dai confini; terreni confinanti con abitazioni e loro pertinenze (fasce di 5m dai confini); di provvedere alla pulizia dei terreni incolti.

Il medesimo obbligo grava sui soggetti possessori e/o gestori di terreni che, pur non rientrando nei casi precedenti, a seguito di parere dei competenti uffici (Protezione Civile e Polizia Municipale), presentano condizioni igenico-sanitarie carenti e/o situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose dovute all'incuria e allo stato di degrado, e quelli che ricadono in zone di particolare interesse storico e ambientale. Devono provvedere in tutti i casi sopra citati alla pulizia dei terreni incolti mediante:

- taglio dell'erba da eseguire almeno due volte nel corso dell'anno, durante il periodo primaverile estivo;
- potatura degli alberi ed in particolare dei rami pericolanti;
- eliminazione della vegetazione infestante;
- allontanamento del materiale di risulta;
- manutenzione delle "scoline", ossia delle fossette di scolo delle acque superficiali, al fine di assicurare un corretto ed efficace smaltimento delle acque;
- rimozione dei rifiuti e materiali depositati;
- quanto altro necessario per mantenere puliti i terreni e sgombri da animali infestanti quali roditori (specie murine), rettili, focolai di insetti, etc.

Nel caso fosse verificata violazione delle disposizioni al presente art. si farà riferimento a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative approvato con Delibera C.C. n. 49 del 9.04.2008 e nella Delibera G.C. n. 147 del 16.12.2009.

Tale regolamento prevede che la somma dovuta per ogni singola violazione sarà determinata in base alla gravità della stessa, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e delle reiterazione delle violazioni.

In caso di mancata ottemperanza dell'ordinanza ed in presenza di una condizione di pericolo l'A.C. può intervenire rimettendo il conto di taglio e smaltimento del materiale.

Quanto disposto dal presente regolamento va a sostituire quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 310 del 11.12.2002.

Art. 21

VEGETAZIONE SPORGENTE SU VIABILITÀ PUBBLICA

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinchè la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.
2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4 rispetto al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23.
7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire l'A.C. delle spese per la riparazione delle

pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

Art. 22

CATASTO DEL VERDE PUBBLICO

L'A.C., attraverso il proprio personale o mediante tecnici esterni appositamente incaricati, cura l'attuazione di un Catasto delle alberature e degli spazia del verde pubblico.

In tale catasto potranno essere inserite alberature o aree a verde private di interesse pubblico quando presentata richiesta da parte dei proprietari.

Art. 23

STIMA DEI DANNI E SINISTRI

Chiunque manometta o danneggi una superficie a verde, una fioritura o alberatura comunali, nonché elementi di arredo urbano, è tenuto a risarcire il danno mediante il versamento di una cifra di importo pari al valore delle opere danneggiate e delle somministrazioni necessarie per il ripristino, maggiorata dell'iva e di un ulteriore 20% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato alla città.

Art. 24

SANZIONI

Nel caso del non rispetto di quanto riportato nel regolamento e nelle prescrizioni allegate alle autorizzazioni eventualmente rilasciate in base al presente regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative previste nella Delibera C.C. n. 49 del 9.04.2008 e nella Delibera G.C. n. 147 del 16.12.2009.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'A.C., in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 Novembre 1981 n. 689; secondo quanto previsto dall'art. 7bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267(Test Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

Art. 25

NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili le norme di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 26

VIGILANZA

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982 e s.m.i. (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto dell'ambiente) e, nell'ambito delle materie di loro competenza, alle Guardie Zoofile Volontarie.
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e

prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purchè costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore LL.PP.

3. Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, quest'ultima può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti o Associazioni.

ALLEGATO "A"

Olivo (Olea europea)

Leccio (Quercus ilex)

Quercia (Quercus ssp)

Pioppo nero (Populus nigra)

Alberi da frutto

Essenze aromatiche ed officinali (lavanda, rosmarino, salvia, mirto, timo, etc.)

ALLEGATO "B"

Abeti (Abies ssp. e Picea ssp.)

Ailanto (Ailianthus altissima Miller)

Cefalotasso (Cephalotaxus ssp.)

Cipresso (Cupressus ssp.)

Eucalipto (Eucalyptus ssp.)

Pino (Pinus ssp.)

Pseudotsuga (Pseudotsuga ssp.)

Robinia o falsa acacia (Robinia pseudoacacia L.)

Tasso (Taxus baccata L.)

Tuie (Thuya ssp.)